



CORPO FORESTALE VOLONTARIO SICILIANO ESAF ODV

STATUTO SOCIALE

(approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 25.05.2024)

ART. 1 Forma, denominazione e sede

1. E' costituita ai sensi Codice Civile art.li 36 e seguenti e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. l'associazione denominata: **CORPO FORESTALE VOLONTARIO SICILIANO ESAF ODV**, in breve **CFV SICILIANO ESAF ODV**, di seguito nel presente Statuto solo "Associazione"
2. L'Associazione ha forma di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale ed ha durata illimitata.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Messina in Via San Felice n.3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'acronimo ODV sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo in virtù dell'iscrizione al RUNTS ed al mantenimento della stessa.

ART. 2 Disciplina - scopi

1. L'associazione **non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, secondo principi di democraticità ed uguaglianza **mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi**, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del Dlgs.117/2017, **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati**.
2. L'Associazione deve essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per il riconoscimento della qualifica di ODV.
3. L'Associazione, ricorrendone i requisiti, può essere riconosciuta in sede regionale ai sensi della Legge della Regione Sicilia N 33/97
4. L'Associazione, ricorrendone i presupposti può essere iscritta nel registro regionale del volontariato di protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge della Regione Sicilia N14/98
5. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
6. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari
7. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 Attività

1. L'Associazione si propone di svolgere, tra le attività di cui all'art. 5 co. 1 del D.lgs. 117/2017., in particolare:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ex art. 5 co. 1 lettera e del D.lgs 117/2017)

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ex art. 5 co. 1 lettera f del D.lgs 117/2017)

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ex art. 5 co. 1 lettera i del D.lgs 117/2017)

d)) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (ex art. 5 co. 1 lettera j del D.lgs 117/2017)

2. Per la realizzazione delle sopracitate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di operare per il raggiungimento delle finalità, di cui all'art.3 dello Statuto Nazionale, ferma restando la possibilità per il Consiglio direttivo di individuare altre.

3. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs 117/2017.

4. L'Associazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4 Associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere **inferiore al numero minimo di 7** richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

ART. 5 Ammissione associati

1. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

3. Non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

4. E' vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5. Sono altresì vietati il rimborso e la rivalutazione della stessa quota sociale.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa allorquando prevista;
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare, allorquando prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8 Organi sociali

1. Sono organi necessariamente obbligatori dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati
- b) Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo
- c) Presidente

~~2~~ Sono organi eventualmente obbligatori dell'Associazione

- a) Organo di controllo
- b) Organo di revisione

3. Le cariche in seno agli organi sociali sono elettive e gratuite come previsto dall'art 2 dell'allegato A del D.A 1993/11 della Regione Siciliana. Ai componenti di tali organi, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 co. 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 L'assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta dagli iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale allorquando prevista.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
4. Per motivi di impedimento collettivi o del singolo è previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

ART. 10 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno con l'avvertenza e gli estremi della seconda convocazione nel caso in cui in prima convocazione non si raggiungesse il quorum per la valida costituzione.
2. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione e/o mediante qualunque altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati,
- f) delibera, in sessione straordinaria, sulle modificazioni dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera, in sessione straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo

1. L'Organo di amministrazione dell'Associazione è denominato Consiglio Direttivo.
2. E' composto dal **numero minimo di 5 membri ed un massimo di nove**, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. **La durata della loro carica è di cinque anni.** I suoi componenti sono rieleggibili. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario – Cassiere.

4. Gli amministratori entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione al RUNTS indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

ART. 15 Competenze e funzionamento dell'organo del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. E' convocato con 5 giorni di anticipo ed in casi urgenti anche 24 ore prima mediante lettera raccomandata a/r o notificata e/o con qualunque altro mezzo ne possa provare l'avvenuta convocazione e sia accettato dai componenti.

3. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Si riunisce almeno due volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS in regime di operatività del registro.
- h) disciplina l'ammissione degli associati,
- i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- l) redige eventuali appositi regolamenti interni che l'Associazione dovesse decidere di adottare per regolamentare in maniera più specifica il proprio funzionamento o quello di alcuni settori della vita associativa.

7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal consiglio stesso.

ART. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo (cinque anni) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta.
5. Viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta è impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 Organo di controllo

1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
2. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs n 117/2017.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 18 Competenze dell'Organo di controllo

1. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
2. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 Organo di Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del Dlgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 20 Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti i relativi verbali, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in cui devono essere trascritti i relativi verbali, tenuto a cura dello stesso organo di amministrazione.
- d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri organi sociali eventualmente costituiti, tenuti a cura degli stessi organi cui si riferiscono;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione, fermo restando quanto stabilito all' articolo 25 dello Statuto Nazionale possono essere costituite anche da:

- a) attività di raccolta fondi anche mediante cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- b) entrate derivanti da servizi realizzati a seguito di convenzioni con Enti pubblici e privati;
- c) corrispettivi specifici per somministrazione di alimenti e bevande verso i soci effettuata presso la sede sociale e/o, in occasione di eventi e manifestazioni, presso li spazi cui si riferiscono.
- d) ogni altra entrata complementare con l'attività istituzionale e/o diversa (purchè strumentale alla stessa) ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 Beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, depositato presso la stessa sede il quale può essere consultato dagli associati.

ART. 23 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 24 Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Dev'essere redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e dovrà essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 co. 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, nella qualità di legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede.

ART. 27 Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

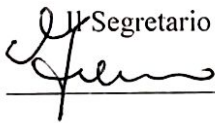
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28 Assicurazione per la responsabilità contrattuale

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il Segretario
 

Il Presidente

